



Sede amministrativa presso Comune di Collecchio Viale Libertà 3 – 43044 Collecchio (PR)  
Cod.fiscale- P.IVA 02511960342

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (EPC), AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 193 E 200 DEL D. LGS. 36/2023, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL “CENTRO POLIVALENTE MONTICELLI”, COMPRESIVO DELLA RELATIVA CONDUZIONE E MANUTENZIONE, NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, CON DIRITTO ALLA PRELAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO PROMOTORE CUP: G57F19000030007.**

TERMINI E DATE	
<b>FORMULAZIONE DEI QUESITI</b>	<b>23.01.2025 - ORE 13.00</b>
<b>PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	<b>07.02.2025 - ORE 13.00</b>
<b>PRIMA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE</b>	<b>11.02.2025 - ORE 9.00</b>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SATER accessibile all’indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

L’affidamento in oggetto avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 182 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 193 del Codice.

La **durata massima del procedimento**, ai sensi dell’art. 17, comma 3, e dell’art. 1 dell’Allegato I.3 del Codice, è pari a nr. 9 (nove) mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il **luogo di esecuzione dei lavori**, nonché della successiva gestione in concessione del servizio, è il territorio del Comune di Montechiarugolo (PR), e in particolare il Centro Polivalente Monticelli (Codice NUTS: ITH52).

**CPV prevalente:** 45262522-6 (*Lavori edili*)

**CPV secondari:** 45212200-8 (*Progettazione esecutiva dei lavori*); 79993100-2 (*Servizio di gestione impianti*)

Si dà atto che i concorrenti, compreso il promotore (il quale, ai sensi dell’art. 193, comma 4, del Codice, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, può modificare ed integrare la propria configurazione giuridica), dovranno presentare un’offerta secondo le specifiche indicazioni contenute nei punti successivi del presente Bando/Disciplinare di gara.

Il presente Bando/Disciplinare di gara, nonché i rispettivi allegati, costituiscono parte integrale e sostanziale, contengono le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, oltre che ad altre ulteriori informazioni relative alla concessione in oggetto.

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione **si intendono pienamente riconosciute ed accettate** tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Bando/Disciplinare di gara, dagli elaborati progettuali e dai relativi allegati, inclusa la bozza di convenzione.

Le disposizioni del presente Bando/Disciplinare di gara sono da considerarsi prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contrasto contenute nella documentazione progettuale.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la presente procedura in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione della presente procedura, di prorogarne la scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

## **STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE DI COMMITTENZA RESPONSABILE DELLA GARA**

Centrale unica di committenza dell'Unione Pedemontana Parmense, C/O Comune di Collecchio V.le Libertà n. 3, 43044 Collecchio (PR) telefono 0521/301123. Indirizzo Internet: [www.unionepedemontana.pr.it](http://www.unionepedemontana.pr.it) ; [protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it](mailto:protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it);  
Responsabile del procedimento di gara per la Cuc: Dott.ssa Paola Fabiani tel. 0521/301202 mail [p.fabiani@unionepedemontana.pr.it](mailto:p.fabiani@unionepedemontana.pr.it)

## **AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE**

L'Amministrazione committente è l'ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO – Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

Indirizzo: Piazza Rivasi 3 – cap. 43022 Montechiarugolo (PR) - Telefono: 0521-687711 - Fax: 0521/686633 – pec: [protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it)

Indirizzo Internet: [www.comune.montechiarugolo.pr.it](http://www.comune.montechiarugolo.pr.it)

Responsabile unico del procedimento per l'ente committente: Ing. Claudia Miceli, tel. 0521 687711 e-mail: [c.miceli@comune.montechiarugolo.pr.it](mailto:c.miceli@comune.montechiarugolo.pr.it)

## **SOGGETTO PROMOTORE**

Ragione sociale: IREN Smart Solutions S.p.A.

Indirizzo: Via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio nell'Emilia (RE)

C.F.: 02184890354

PEC: [irensolutions@pec.gruppoiren.it](mailto:irensolutions@pec.gruppoiren.it)

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia- Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Bando/Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Manuali per le imprese" reperibili al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del

malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma SATER è sempre accessibile all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ic/> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Bando/Disciplinare e nei documenti "Regolamento d'utilizzo del Regolamento d'utilizzo del sistema", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SATER.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma SATER;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas.

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER.

Si invitano gli O.E. a seguire le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma

accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun - ven, ore 9-13 e 14-18.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (Modello A);
- Attestato avvenuto assolvimento imposta di bollo (F23 o marca da bollo);
- Dichiarazione dei progettisti (Modello B);
- DGUE strutturato messo a disposizione della piattaforma SATER;
- Dichiarazioni integrative DGUE (Modello C);
- Modello offerta economica (da inserire all'interno dell'offerta economica sulla piattaforma SATER);
- Progetto posto a base gara, costituito da:
  - Cronoprogramma;
  - Quadro economico;
  - Relazione tecnica;
  - Elaborati grafici;
  - Computo metrico estimativo dei lavori;
  - Disciplinare di gestione sulle caratteristiche del servizio;
  - Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato;
  - Matrice dei rischi;
  - Bozza di convenzione.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi" e sul sito web istituzionale dell'Ente Committente (Comune di Montechiarugolo).

Il progetto è scaricabile al seguente link: <https://1drv.ms/f/c/48ad730bc2026c9e/Eq82rXcy8WFMid-vLQqotYABb9ubOJDafdib8JXIpDEtnQ?e=Zyihpe>

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 13.00 del 23.01.2025** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

**Non verranno evase** richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme da quello sopra indicato, ovvero successivamente al termine indicato. **Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria o modalità diversa da quella indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6 -bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di

qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di richiesta di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire tramite la specifica funzione della *Piattaforma* per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (*SATER*); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "*Guida all'uso*" del sito.

### **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La principale finalità dell'affidamento è la realizzazione a carico del Concessionario delle opere di efficientamento energetico previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché la realizzazione dei Servizi, allo scopo di raggiungere e garantire, ferma restando la classificazione energetica nZEB dell'Edificio a cui le predette opere sono funzionali, l'obiettivo di seguito indicato in termini di risparmio energetico. Il presente contratto ha, quindi, per oggetto il "Servizio di Prestazione Energetica" che consiste nella realizzazione di lavori e interventi di efficientamento energetico/funzionale, nonché nella successiva gestione, nella conduzione e nella manutenzione dei Sistemi Edificio-Impianto come sopra definiti secondo quanto stabilito negli atti di gara, mediante la progettazione esecutiva e la realizzazione degli Interventi e delle azioni conformemente alla documentazione di gara, nonché tutte le opere di miglioramento sismico, con il raggiungimento di standard di sicurezza previsti nel progetto oggetto di finanziamento "PR FESR 2021-2027, ed i lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio allo scopo di migliorare la funzionalità dello stesso.

L'affidamento prevede, mediante la Concessione disciplinata dal combinato disposto degli Artt. 193 e 200 del D. Lgs. n. 36/2023, i seguenti servizi:

- ammodernamento tecnologico sistema edificio-impianto, secondo quanto previsto nella Relazione Tecnica e nella documentazione progettuale, finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio comunale, nonché la progettazione e realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, per l'ottenimento di un edificio in classe nZEB;
- tutte le opere di miglioramento sismico, con il raggiungimento di standard di sicurezza ed i lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio allo scopo di migliorare la funzionalità dello stesso;
- servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria compreso la fornitura di servizi accessori, funzione di Terzo Responsabile, su tutti gli impianti dell'edificio oggetto della Proposta, definito a Contratto. Resta ESCLUSA la fornitura dei vettori energetici;
- attività di Governo dell'Appalto (Servizio di Governo), Reperibilità e Pronto Intervento.
- ogni altra attività contenuta nello schema di convenzione presente nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

Il contratto di concessione avrà ad oggetto le attività sopra specificate, secondo le indicazioni di seguito specificamente riportate:

- 1) **la progettazione esecutiva** dei lavori funzionali al servizio. In particolare, il Concessionario dovrà predisporre un progetto di livello esecutivo.  
Nel servizio richiesto deve intendersi inclusa la redazione di qualsiasi elaborato indispensabile al rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati a cura degli enti competenti e, in ogni caso, tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e verificabile e per garantire il conseguimento, a lavori ultimati, delle certificazioni, attestazioni o atti altrimenti detti, previsti dalla normativa applicabile al caso di specie.
- 2) **il finanziamento dei lavori e l'esecuzione dei seguenti lavori funzionali al servizio**, relativamente alle quali si rinvia in toto alla documentazione progettuale allegata al presente Bando/Disciplinare di gara;
- 3) **la gestione complessiva degli impianti tecnologici messi a disposizione**, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria (così come dettagliata nella documentazione progettuale), per un periodo **pari a nr. 17 (diciassette) anni**.

Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, dovrà assumere la responsabilità di custodia anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 e 2043 del Codice Civile di tutti i luoghi e successivamente anche dei beni costruiti oggetto del contratto.

Oggetto prestazioni	CPV	P (prestazione principale) S (prestazione secondaria)
Lavori edili	45262522-6	<b>P</b>
Progettazione esecutiva dei lavori	45212200-8	<b>S</b>
Servizio di gestione impianti	79993100-2	<b>S</b>

Si specifica che:

Il Concessionario provvederà, a proprie spese, alla Direzione lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

Il collaudo tecnico-amministrativo, invece, dovrà essere eseguito da un soggetto terzo a ciò abilitato ai sensi di legge, incaricato a esclusive spese del Concessionario.

### **3.1 REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF)**

L'equilibrio economico e finanziario del contratto di concessione, ai sensi degli artt. 9, comma 5 e 177, comma 5 del Codice, è dimostrato dal Piano Economico Finanziario (PEF) allegato all'offerta.

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 192 del Codice, ovvero sia qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio economico e finanziario.

### **3.2 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La Concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione e termina **dopo 17 (diciassette) anni**, da ritenersi comprensivi dell'attività di progettazione. Si precisa che dalla data di sottoscrizione della Convenzione di concessione avrà inizio la gestione funzionale dell'impianto polivalente, pure in pendenza della progettazione ed esecuzione dei lavori, che soggiaceranno alle disposizioni temporali di seguito specificate.

Nel suddetto periodo di validità della concessione sono ricompresi i tempi di progettazione e di realizzazione delle opere a supporto e miglioramento del servizio.

La durata della Concessione non potrà essere estesa, salvo che ciò sia consentito dalla normativa in vigore al momento del verificarsi del fatto che ne causa la necessità o l'opportunità, comunque previo accordo fra Concedente e Concessionario, o per il verificarsi delle specifiche circostanze eventualmente previste nello schema di convenzione.

### **3.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La procedura in oggetto è costituita da un unico lotto, attesa l'unitarietà degli interventi, la stretta relazione delle opere oggetto della finanza di progetto e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione. Inoltre, il ricorso a una molteplicità di gare per l'affidamento di lavori e servizi a operatori economici distinti, oltre a comportare un aumento dell'attività programmatica e progettuale della stazione appaltante, richiederebbe tempi più lunghi, e, conseguentemente, farebbe aumentare i costi in capo all'Amministrazione aggiudicatrice.

## **4. VALORE DELLA CONCESSIONE E DELL'INVESTIMENTO - ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI - CCNL APPLICABILE, FINANZIAMENTO E MODIFICHE**

### **4.1 VALORE DELLA CONCESSIONE E DELL'INVESTIMENTO**

Ai sensi dell'art. 179, comma 1, del D.Lgs. nr. 36/2023, il **valore totale stimato della concessione è di € 5.246.951**, IVA di legge esclusa, pari al valore totale dei ricavi.

Il costo complessivo **dell'investimento (componente lavori) è pari ad € 3.679.662,00**, IVA di legge esclusa.

Di seguito si propone una tabella riepilogativa:

<b>Valore della concessione</b>	<b>5.246.951,00 IVA esclusa</b>
<b>Costo investimento (componente lavori e spese tecniche)</b>	<b>4.091.159,00 IVA esclusa</b>
<b>Finanziamento pubblico</b>	<b>1.412.532,00 iva esclusa (contributo investimento a collaudo)</b>
<b>Durata</b>	<b>17 anni</b>

**La presente procedura è finanziata in parte da soggetti privati.**

La remunerazione della concessione è costituita dal canone corrisposto dal Concedente.

Il valore dell'investimento è così suddivisa:

- € 3.679.662,00 riguardo alla componente lavori iva esclusa, oneri della sicurezza compresa;
- € 168.512,00 riguardo alle spese tecniche di progettazione poste in capo all'operatore economico;
- € 242.986,00 riguardo alle spese tecniche di cui si farà carico l'amministrazione Comunale;

Il corrispettivo a titolo di prezzo posto a base d'asta è di importo pari alla voce indicata quale "Finanziamento pubblico", ovvero pari a € 1.412.532,00 oltre iva di legge.

**4.2 IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE**

L'importo indicato dal Proponente per la **progettazione esecutiva** e per il **Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione**, ammonta ad **€ 76.520,00**, oltre cassa previdenziale e IVA di legge, così come declinato in maggior dettaglio all'interno della documentazione progettuale.

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	<i>Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese</i>	2.642.242
	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	798.932,00
	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	

La prestazione principale/unica è quella relativa alla categoria d'opera **E.13 - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto**, come sopra meglio descritta.

#### 4.3 IMPORTO, CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori, funzionali alla gestione del servizio, ammonta ad € **3.679.662,00**, al netto dell'IVA prevista per legge, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza ammontanti ad € 238.488,00, così come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

Categoria (in sintesi)		Classifica	Importo in euro
<b>OG1</b>	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	IV BIS	2.642.242,00
<b>OG11</b>		III	798.932,00
B) Oneri relativi alla sicurezza			238.488,00
<b>Importo complessivo (A+B)</b>			<b>3.679.662,00</b>

L'importo complessivo è da considerarsi al netto dell'IVA.

**Si rimanda alla documentazione progettuale allegata** per una dettagliata descrizione dei lavori oggetto della presente procedura.

#### 4.4 CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (C.C.N.L.) DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs nr. 36/2023, **il C.C.N.L. da applicare al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori** è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settore edile, industria e artigianato.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs nr. 36/2023, **il C.C.N.L. da applicare al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio in concessione** è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Settore edile, industria e artigianato.

**I costi della manodopera sono stimati approssimativamente in € 1.000.000,00**, che saranno soggetti a rivalutazione in sede di stesura del progetto esecutivo.

#### 4.5 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

In materia di modifiche ai contratti di concessione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 189 e 192 del D.Lgs. nr. 36/2023, nonché quanto previsto nella bozza di Convenzione allegata.

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono in ogni caso esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore

economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

A) **requisiti di idoneità professionale** del Concessionario di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.12 del Codice;

B) **requisiti di capacità economica e finanziaria** del Concessionario di cui all'art. 33 dell'Allegato II.12 del Codice;

C) **requisiti di capacità tecnica e professionale** del Concessionario di cui all'art. 33 dell'Allegato II.12 del Codice;

D) **requisiti speciali di qualificazione per l'esecuzione dei lavori** di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

E) **requisiti previsti per i progettisti** di cui agli artt. 34 e ss. dell'Allegato II.12 del Codice; ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice e dell'art. 30, comma 5, dell'All. II.12 del Codice;

F) **requisiti previsti per il prestatore di servizi di gestione di cui agli artt.** di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL CONCESSIONARIO**

**Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE DEL CONCESSIONARIO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 33 Allegato II.12 al Codice i concorrenti, compreso il promotore, devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **Requisiti economico-finanziari**

- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 370.000,00);
- capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 17.000,00);

### Requisiti tecnico-organizzativi

- svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

Ai sensi dell'art. 193 del Codice e dell'art. 33, comma 5 dell'allegato II.12, qualora sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal Bando/Disciplinare di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Il concorrente dovrà specificare il possesso dei requisiti all'interno della sezione dedicata del DGUE. La comprova dei requisiti di capacità sopra indicati, è fornita dall'aggiudicatario:

- in caso di servizi analoghi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova può essere fornita tramite originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, attestazioni, contratti stipulati comprensivi di quietanze;
- in caso di servizi analoghi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, attestazioni, contratti stipulati comprensivi di quietanze.

### 7.3 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Ai sensi degli art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014), **il concorrente che intende eseguire i lavori direttamente dovrà, oltre ai requisiti richiesti quali concessionari, essere in possesso a pena di esclusione, di:**

Categoria (in sintesi)		Classifica	Importo in euro
<b>OG1</b>	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	IV BIS	2.642.242,00
<b>OG11</b>	IMPIANTI TECNOLOGICI	III	798.932,00

Per la partecipazione alla gara, **fermo restando quanto disposto dall'art. 30 Allegato II.12 D.Lgs. nr. 36/2023**, sono stati individuati i seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-economica:

- **Attestazione (SOA) idonea** "a qualificazione obbligatoria" ai sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. nr. 36/2023, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

**Subappaltabile nel limite del 100%** ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. nr. 36/2023.

**È consentito l'istituto dell'avvalimento** ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. nr. 36/2023.

Ai fini di cui sopra si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

**Le lavorazioni di cui al DM 37/2008, ove presenti negli elaborati progettuali, necessitano in corso di esecuzione delle relative autorizzazioni.**

Relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ove presenti, gli operatori economici dovranno essere in possesso di adeguata e pertinente attestazione SOA, oppure potranno ricorrere all'avvalimento, potranno costituirsi in raggruppamento oppure potranno ricorrere al subappalto c.d. qualificatorio, "coprendo" l'importo con la qualificazione nella categoria prevalente.

**L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. per le quali è richiesta all'Operatore Economico l'iscrizione/rinnovo o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente.

Pertanto l'operatore economico che esegue in proprio tali lavorazioni dovrà dichiarare, **a pena di esclusione**, il possesso di tale requisito. **In alternativa**, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per tali attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

L'iscrizione alla **WHITE LIST si rende necessaria**, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della l. 190/2012, in quanto sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- e) noli a freddo di macchinari;
- g) noli a caldo.

Si precisa quanto segue:

- ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art. 2 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023;
- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, co. 5 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 co. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

#### **Precisazioni con riferimento alla validità dell'attestazione SOA**

Qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla **scadenza quinquennale nei tre mesi successivi**, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. nr. 36/2023.

Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, **il termine per la verifica triennale** dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. nr. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio con attestazione SOA soggetta a scadenza intermedia, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera A.N.A.C. n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) D.Lgs. nr. 36/2023, sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

#### **7.4 PATENTE "A CREDITI" (Art. 27 del D.Lgs. nr. 81/2008)**

Nella Gazzetta ufficiale nr. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali detta la disciplina sulle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della c.d. "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La materia è normata dal D.L. nr. 19/2024, il quale lo ha inserito all'interno del D.Lgs. nr. 81/2008 (precisamente all'art. 27, cui si rinvia integralmente per la disciplina in maggior dettaglio), al fine di rafforzare il contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**A decorrere dal 1° ottobre 2024** sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

**La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89,**

**comma 1, lettera a)**. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, **in mancanza della patente o del documento equivalente** previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), **si applicano una sanzione amministrativa** pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, **nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici** di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023. n. 36 **per un periodo di sei mesi**. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

**Non sono tenute al possesso della patente** di cui al presente articolo **le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

## 7.5 REQUISITI SPECIALI DEI PROGETTISTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovverosia **disporre di soggetti abilitati alla progettazione**.

Sono ammesse le seguenti modalità:

<b>IPOTESI A – POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE.</b> <b>Proprio staff tecnico dell'impresa</b> (nel solo caso di imprese in possesso di adeguata <b>attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione</b> ) ai sensi dell'articolo 18, comma 11, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. nr. 36/2023.
<b>IPOTESI B - Associazione in raggruppamento temporaneo</b> , in qualità di mandante ai soli fini della prestazione dei servizi di architettura ed ingegneria, <b>di un operatore economico</b> di cui all'articolo 66, lett. a), b), c), d), e), g) del D.Lgs. nr. 36/2023.
<b>IPOTESI C - Associazione in raggruppamento temporaneo</b> , in qualità di mandante ai soli fini della prestazione dei servizi di architettura ed ingegneria di più operatori economici di cui all'art. 66, comma 1 del D.Lgs. nr. 36/2023, <b>tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo</b> di cui all'art. 66, lett. f) del D.Lgs. nr. 36/2023.
<b>IPOTESI D - Indicazione esplicita</b> , incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 66, comma 1 del D.Lgs. nr. 36/2023, oppure a RTP di progettisti.

- Ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti e sub-raggruppamenti, relativamente alla prestazione dei servizi di architettura ed ingegneria, è richiesta la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista**.
- In caso di raggruppamento temporaneo relativo ai servizi di architettura ed ingegneria si dovrà, inoltre, precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti. Inoltre, in caso di sub-raggruppamento con l'esecutore (Ipotesi C) è richiesto, altresì, l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo al mandatario del concorrente (soggetto esecutore dei lavori). Uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due concorrenti, **pena l'esclusione** di entrambi.

Con riferimento all'IPOTESI D, la c.d. "Indicazione esplicita", si evidenzia quanto segue:

- in applicazione del Parere MIMS n. 1094/2021 e della Delibera ANAC 27 aprile 2022, n. 210, è considerata legittima l'indicazione di più progettisti da parte dell'operatore economico concorrente privo dei relativi requisiti di progettazione, senza che i due o più progettisti indicati formino tra di loro raggruppamento;
- In tal caso, la dimostrazione del possesso dei requisiti da parte degli stessi, dovrà avvenire alla stregua delle modalità prescritte dal presente Bando/Disciplinare di gara per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibili.

A tal fine, **ciascuno degli operatori economici incaricati o indicati della progettazione** dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità

professionale e capacità economico, finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal Bando/Disciplinare di gara mediante presentazione del **Modello Dichiarazioni progettisti (Mod. B) e di un proprio DGUE, di proprie dichiarazioni integrative DGUE (Mod. C).**

**NOTA BENE: Il Modello Dichiarazioni progettisti (Mod. B) dovrà essere redatto dal progettista che esegue la prestazione principale e sottoscritto da tutti gli altri progettisti. Invece, i modelli DGUE (a mezzo Piattaforma) ed il modello Dichiarazioni integrative DGUE (Mod. C), dovranno essere redatti e presentati singolarmente da ciascuno dei progettisti incaricati o indicati, salvo le ipotesi di Operatore Economico singolo (es. società di professionisti, società di ingegneria, ecc.) e quindi di unica presentazione dello stesso.**

In ogni caso, il concorrente dovrà indicare un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche quale referente della progettazione.

Il concorrente indica all'interno della domanda di partecipazione la modalità prescelta per lo svolgimento dei servizi di progettazione esecutiva. Il concorrente, è tenuto ad **indicare il nominativo** (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura), dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati / indicati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 66 del Codice.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, secondo periodo del Codice, l'attività di **verifica** è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara è stato **redatto** da:

- **Politecnica S.r.l. – Società d'ingegneria** (C.F./P.IVA: 02171790344), con sede in Parma (PR), Viale San Michele 13.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara è stato **verificato** e **validato** dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Claudia Miceli, in data 05.12.2024.

**I progettisti dovranno essere in possesso**, oltre ai requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, dei requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice, ossia dell'abilitazione all'esercizio della professione nonché dell'iscrizione ai rispettivi ordini professionali richiesti dalla legge e dei requisiti sotto indicati secondo le classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali e riportate nella tabella di cui al precedente paragrafo, al momento della partecipazione alla gara. Tali requisiti di ordine generale e speciale **dovranno essere dichiarati nel DGUE e nelle Dichiarazioni integrative al DGUE (Mod. C).**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**L'importo dei servizi tecnici attinenti all'ingegneria e all'architettura di cui alla proposta del Promotore, ammonta ad Euro € 91.992,00 (oltre IVA per legge), mentre l'importo per le spese della progettazione esecutiva ammonta ad Euro 76.520,00 (oltre IVA per legge).**

Nel caso in cui il Concessionario intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come Concessionario dovrà possedere degli specifici requisiti previsti nel presente punto.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti per la progettazione richiesti dal presente Bando/Disciplinare sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice; nel caso i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, dovrà associare o indicare in sede di gara uno o più progettisti in grado di dimostrarli.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dovranno indicare operatori economici qualificati per la progettazione nel **Modello dichiarazioni progettisti (Mod. B)**, o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 66, comma 1, del Codice, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandanti.

## **7.6 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (PER LA PROGETTAZIONE)**

a) **I requisiti di cui all'allegato II.12, parte V del Codice**

b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle

oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **Requisiti di idoneità professionale del gruppo di lavoro di progettazione**

I professionisti devono essere nominativamente indicati dal Concessionario concorrente già in sede di presentazione dell'offerta, indicando la rispettiva qualificazione professionale.

Deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che potrà coincidere con una delle figure elencate.

#### **A.1) Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:**

**Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

#### **A.2) Per il professionista "antincendio":**

**Si precisa che detta professionalità deve essere posseduta qualora s'intenda offrire prestazioni tese al miglioramento degli impianti esistenti.**

**Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno** ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. nr. 139/2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni il nominativo del professionista, gli estremi dell'iscrizione all'elenco e dichiara che il tecnico indicato è regolarmente abilitato con formazione in corso di validità.

#### **A.3) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:**

**Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. nr. 81/2008.** Il concorrente indica nelle dichiarazioni il nominativo del professionista, i dati relativi al possesso dei requisiti (corso di formazione per CSE) dichiara che il tecnico indicato è regolarmente abilitato con formazione in corso di validità.

#### **A.4) INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è richiesta una **struttura operativa minima** (gruppo di lavoro) costituita dai seguenti professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche:

- A.4.1) Progettista e coordinatore delle prestazioni specialistiche;
- A.4.2) Progettista specializzato in progettazione impiantistica;
- A.4.3) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- A.4.4) Professionista antincendio (qualora si intenda offrire prestazioni inerenti le materie in oggetto).

Si precisa inoltre che:

- **È ammessa la coincidenza, nello stesso soggetto, di una o più delle figure professionali richieste.** È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, purché in possesso dei requisiti richiesti;

- La qualificazione di cui al punto A.1) (*Iscrizione agli appositi albi professionali*) deve essere posseduta da ciascuno dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro di cui al punto A.4);
- Il gruppo di lavoro può essere composto da altre figure specialistiche nelle materie oggetto del servizio.

	RUOLO	REQUISITI
1	Progettista e coordinatore delle prestazioni specialistiche	Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del Soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
2	Progettista specializzato in progettazione impiantistica	Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Abilitazione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii.
4	Professionista antincendio	Tecnico dotato di abilitazione ed iscrizione all'elenco professionisti di cui alla Legge nr. 818/84 (D.Lgs nr. 139/2006 e DM del 05/08/2011)(qualora si intenda offrire prestazioni inerenti le materie in oggetto);

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo e gli estremi dei professionisti sopra indicati e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal Allegato II.12 parte V del Codice.

## 7.7 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (PER LA PROGETTAZIONE)

**Non sono richiesti** requisiti economico-finanziari per i servizi di ingegneria e di architettura.

## 7.8 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE (PER LA PROGETTAZIONE)

**B.1) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura analoghi espletati:** Avvenuto espletamento, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando/Disciplinare (2021/2022/2023), di **servizi di ingegneria e di architettura analoghi**, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	<i>Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti</i>	2.642.242

		<i>commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese</i>	
	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	798.932,00
	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	

**Ovvero, in alternativa al requisito di cui al punto B.1**

**B.2) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura** (cc.dd. "servizi di punta"), relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un **valore pari a 0,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	<i>Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese</i>	2.642.242

	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	798.932,00
	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	

La comprova dei requisiti tecnico-professionali di cui sopra avviene:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica."

Per quanto non esplicitamente indicato al presente Bando/Disciplinare, si applicano tutte le disposizioni previste dall'Allegato II.12 parte V del Codice.

## 7.9 REQUISITI PREVISTI PER IL PRESTATORE DI SERVIZI DI GESTIONE

- **Essere ESCO** (Energy Service Company) ovvero, essere società di servizi energetici ai sensi del D. Lgs. 102/2014 con Certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità;
- Possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
  - UNI EN ISO 9001:2015
  - UNI EN ISO 14001:2015
  - UNI EN ISO 45001:2023

## **7.10 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata) e la parte di lavori/progettazione eseguita da ciascuna impresa/progettista associato.

Nel caso di raggruppamento dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

### **a) REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui al punto 7.2 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al dieci per cento (10%) dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

### **b) REQUISITI PER I LAVORI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

Il requisito relativo alla attestazione SOA di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 7.3, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzziato.

I lavori sono eseguiti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente concedente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

### **c) REQUISITI DEI PROGETTISTI**

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata) e la parte di lavori/progettazione eseguita da ciascuna impresa/progettista associato. Nel caso di raggruppamento dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito, rispettivamente, un partecipante o una consorzziata poiché privi di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

In caso di riunione temporanea di progettisti (costituiteda o costituenda), si precisa quanto segue:

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 7.5 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 7.6 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.6, relativo **all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto 7.6 lettera A.2) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'**articolo 16 del decreto legislativo nr. 139/2006** come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio, qualora l'offerente intenda offrire prestazioni che migliorino gli impianti tuttora presenti.

Il requisito di cui al punto 7.6 lettera A.3) relativo all'**abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito **dell'elenco dei servizi analoghi** di cui al precedente punto 7.8 lettera B.1) richiesto in relazione a tutte le prestazioni indicate deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

### **7.11 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere e dimostrare i requisiti di cui ai punti da 7 a 7.9 a norma dell'art. 67 del Codice.

### **REQUISITI DEI PROGETTISTI**

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto 7.6 lettera A.2) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al punto 7.6 lettera A.3) relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e **indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.**

In tal senso, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato, anche solo in parte, a migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere inserite sulla Piattaforma nell'apposita sezione dell'offerta tecnica; diversamente la Commissione giudicatrice non terrà conto del requisito premiale oggetto di avvalimento.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.**

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria, in quanto le lavorazioni riguardano specifiche caratteristiche della concessione e non possono essere ulteriormente frazionate per non inficiare il grado di qualità delle opere e stante l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro (**divieto di avvalimento a cascata**).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dichiararli **presentando un proprio DGUE e le dichiarazioni integrative (Mod. C)**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023;
3. Il **contratto**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico, esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliario ad acquisire i requisiti per la partecipazione (art. 104 c. 2 Codice), la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliario;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è sanabile la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1-2-3 del Codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

## 9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, per quanto riguarda l'**esecuzione dei lavori**, il subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Ente concedente, come segue:

- per la categoria prevalente **OG1, fino al 100%** dell'importo della categoria.
- per la categoria scorporabile **OG11, fino al 100%** dell'importo della categoria.

Per quanto concerne la possibilità di utilizzo del subappalto "a cascata", prevista dall'art. 119.17 del Codice, ravvisata la necessità di poter garantire la corretta ricostruzione della filiera di imprese impiegate per la realizzazione dei lavori ed in relazione alla complessità dell'intervento anche in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, non è consentita la possibilità di formazione di ulteriori subappalti in nessuna delle categorie previste.

**Non è ammesso il subappalto della progettazione** e della redazione della progettazione al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione. È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per cui sono richieste apposite certificazioni. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Per quanto riguarda l'**esecuzione dei servizi di gestione**, il subappalto è consentito nella misura **non superiore al 49,99%** dell'importo dei servizi stessi, al fine del permanere la corretta allocazione dei rischi di carattere gestionale in capo all'operatore economico responsabile del contratto, anche in tal caso non opera l'istituto del subappalto a cascata.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di cessione del Contratto di Concessione, fatto salvo il caso dell'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto concerne la concessione, i concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell'Appalto eventuali istanze di subappalto.

Per quanto non previsto, si rimanda agli atti costituenti la proposta e all'art. 188 del Codice dei contratti pubblici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto concerne il ricorso al **subappalto da parte del concessionario**, lo stesso è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'articolo 119 del Codice.

## 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4.4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore economico indica nell'offerta tecnica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102, co. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, ossia per garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## 11. GARANZIE DA FORNIRE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- una **garanzia provvisoria**. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, e considerato altresì l'ingente importo della procedura, la stazione appaltante riduce l'importo sino al **2 per cento** del valore complessivo dell'affidamento, e precisamente di importo pari ad **€ 104.940,00** (centoquattromilanovecentoquaranta/00). Trovano applicazione le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

- una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita a favore dell'Unione Pedemontana Parmense, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito **tramite PAGOPA**, avendo cura di indicare la causale "Procedura aperta concessione contratto di rendimento energetico – Comune di Montechiarugolo".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, pertanto **deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a nome del soggetto firmatario che ne dichiara la legittimità ad operare a nome del garante.**

**La fideiussione deve:**

- a) essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. In alternativa, nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità;
- b) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante - Unione Pedemontana Parmense);
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- e) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) **prevedere espressamente:**
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Si precisa che per la riduzione di cui all'art. 106, comma 8, quarto periodo, la stazione appaltante ha stabilito una riduzione massima del 10%, per il possesso delle seguenti certificazioni o marchi individuati nell'allegato II.13 al Codice:

- 5% per UNI ISO 37001 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione;
- 5% per UNI EN ISO 18295-1 e UNI EN ISO 18295-2 Call Center – Requisiti per Centri di Contatto clienti o utilizzatori di CCC.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. SOPRALLUOGO**

Tenuto conto delle opere oggetto del presente intervento, della complessità dell'impianto, della diversificazione delle attività di gestione, nonché dell'ingente valore della procedura, **il sopralluogo** presso il complesso sportivo **è obbligatorio**.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l'appuntamento tramite richiesta da effettuarsi esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti recapito:

- Rag. Silvia Burani, Istruttore Contabile del Settore Tecnico Unico del Comune di Montechiarugolo (Email: s.burani@comune.montechiarugolo.pr.it – Tel.: 0521-687734);

**Il sopralluogo potrà essere prenotato entro e non oltre il giorno 20.01.2025.**

L'Ente concedente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro, ovvero da soggetto diverso munito di apposita delega.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 220,00 (duecentoventi/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC nr. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

**Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.** Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di R.T.I. dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'impresa mandataria.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Bando/Disciplinare.

L'offerta completa di tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio del giorno

**VENERDI' 7 FEBBRAIO 2025 - ore 13.00**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel bando.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purchè valida e ritenuta conveniente.

#### **14.1 REGOLE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B - Offerta tecnica;**

**C - Offerta economica (ribasso su importo del canone).**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da rendere al fine di partecipare alla presente procedura sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

In ogni caso, con la partecipazione alla gara, il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Centrale Unica di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

La facoltà di cui all'art. 101 co. 4 del D.lgs. 36/2023 è riconosciuta nei limiti delle funzionalità della piattaforma SATER. Rimane pertanto esclusa la possibilità di effettuare rettifiche non tracciate dal sistema SATER.

#### **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità

del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste dal presente Bando/Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio, è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione.**

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata risposta non determina esclusione del concorrente ma autorizza la commissione a non valutare gli elementi oggetto della richiesta di chiarimento.

## **16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione (Mod. A);
- Dichiarazione dei progettisti (Mod. B);
- DGUE strutturato messo a disposizione della piattaforma SATER;
- Dichiarazione integrativa DGUE (Mod. C);
- Attestato avvenuto assolvimento imposta di bollo (F23 o modello);
- Garanzia provvisoria e impegno a fornire garanzia definitiva (par. 11);
- Attestazione di pagamento del contributo versato a favore di ANAC (par. 13);
- Eventuale procura;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 8 (se necessaria);
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5 (se necessaria);
- Bozza di convenzione e matrice dei rischi sottoscritti per accettazione;

### **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

**A) La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello messo a disposizione sulla piattaforma SATER.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserirla all'interno del modello predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione sulla piattaforma SATER, debitamente compilato e scansionato ed allegato alla documentazione. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si precisa che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate previste dal presente Bando/Disciplinare di gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati nella documentazione progettuale;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul sito dell'Ente ([www.unioneppedemontana.pr.it](http://www.unioneppedemontana.pr.it)) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *[per operatori iscritti alle liste di cui all'art 1, comma 52, della legge 190/2012]* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 33;
- di impegnarsi a dare piena attuazione, in caso di aggiudicazione, al Piano Economico-Finanziario presentato unitamente all'offerta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

**B) Modello dichiarazioni progettisti** è redatto **utilizzando il modello messo a disposizione sulla piattaforma SATER (Mod. B).**

**NOTA BENE: Il Modello Dichiarazioni progettista** dovrà essere redatto dal progettista che

esegue la prestazione principale e sottoscritto da tutti gli altri progettisti, salvo le ipotesi di operatore economico singolo (es. società di professionisti, società di ingegneria, ecc.) e quindi di unica presentazione dello stesso.

Tale modello dovrà essere unico e presentato dal progettista che esegue la prestazione principale e dovrà contenere la sottoscrizione di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

## **16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO e dichiarazioni integrative**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo e le dichiarazioni integrative (Mod. C) e presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo e le dichiarazioni integrative per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e seguenti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

**NOTA BENE:** A prescindere dalla modalità di individuazione del/dei progettista/i, **il Documento di gara unico europeo (DGUE) ed il modello Dichiarazioni integrative DGUE (Mod. C)** dovranno essere compilati singolarmente da tutti i professionisti, salvo le ipotesi di operatore economico singolo (es. società di professionisti, società di ingegneria, ecc.) e quindi di unica presentazione dello stesso.

Il Documento di gara unico europeo e le dichiarazioni integrative (Mod. c) devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete **da ognuna** delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

## **16.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e delle dichiarazioni integrative al DGUE- progettisti.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) le dichiarazioni integrative al DGUE (Mod. C);
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

## **16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **17. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

La ditta concorrente può allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "*Segreti tecnici e commerciali*", nella sezione "Busta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali come sopra indicati.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Unione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Unione di riserva inoltre di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione/offerta tecnica

adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, la quale verrà utilizzata in sede di ostensione degli atti.

## 18. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità in essa indicate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **UNA RELAZIONE TECNICA**, redatta rispettando l'ordine dei criteri e dei sub-criteri di valutazione di cui al successivo punto nr. 20.1 del presente Bando/Disciplinare di gara.

La mancata presentazione della relazione implicherà la conferma delle caratteristiche del progetto posto a base di gara se il criterio è previsto come facoltativo; qualora invece il criterio sia previsto come obbligatorio, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

La lunghezza espositiva di ciascun elemento presentato è specificata al punto nr. 20.1 del presente Bando/Disciplinare di gara. Eventuale documentazione non pertinente, non appropriata o non richiesta, non verrà presa in considerazione dalla Commissione; qualsiasi dichiarazione, resa anche con termini tecnici o formule esposta nella relazione, sarà considerata vincolante per l'aggiudicatario.

2. (Eventuale) **CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE**;

3. (Eventuale) **DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE**. L'operatore economico che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato al punto nr. 4 del presente Bando/Disciplinare di gara, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio C.C.N.L. nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica;

4. (Eventuale) in caso di richiesta di oscuramento, una **DICHIARAZIONE FIRMATA CONTENENTE I DETTAGLI DELL'OFFERTA COPERTI DA RISERVATEZZA**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una ***copia firmata della RELAZIONE TECNICA OSCURATA nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.***

Tutti i documenti che costituiscono l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente e dal progettista.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, i documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio e dal progettista. Per le aggregazioni di imprese si richiamano le disposizioni indicate nei precedenti punti del presente Bando/Disciplinare di gara.

**N.B. 1:** La mancata presentazione delle relazioni relative ai sub-elementi di valutazione aventi carattere facoltativo determinerà l'attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente sub-criterio di valutazione nell'ambito dei parametri dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**N.B. 2:** La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determinerà una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione Giudicatrice.

L'offerta tecnica **non deve contenere, a pena di esclusione**, alcun riferimento o menzione alle condizioni economiche (anche indiretti, quali ad esempio la durata della concessione).

La lunghezza massima della relazione tecnica non potrà essere superiore a 22 pagine (11 fogli) formato A4. L'indice è escluso dal conteggio delle pagine. Eventuali tabelle, immagini o grafici dovranno essere inseriti al fondo della relazione in allegato a parte.

**Il contenuto riportato all'interno dell'offerta tecnica è da considerarsi vincolante per il concorrente, ma non per il Comune di Montechiarugolo (PR), il quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di accettare o meno le singole migliorie offerte dal concorrente in sede di gara. Le proposte accettate dal Comune di Montechiarugolo (PR) andranno a costituire parte integrante delle previsioni contrattuali.** Nel caso in cui le migliorie non vengano accettate, rimarranno valide le originarie previsioni progettuali. **Tutto ciò che sarà riportato nell'offerta tecnica proposta dal concorrente sarà a totale carico dell'offerente compensato nell'importo totale dell'opera previsto in progetto. Non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo, costituendo un onere del Concessionario implicitamente compreso nel valore della concessione.**

La Direzione Lavori sarà legittimata, tra l'altro, a sospendere il cantiere in danno all'appaltatore in caso di mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica. Analogamente non saranno ammessi in cantiere materiali difformi da quelli previsti.

## 19. OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

**N.B.: CON RIFERIMENTO ALLA COMPILAZIONE DELLA BUSTA ECONOMICA** Si precisa che il valore economico indicato sulla piattaforma SATER nella sezione Prodotti è generato automaticamente dall'applicazione ed esprime il valore risultante dall'applicazione del valore indicato nel campo % DI SCONTO OFFERTA (2 dec.) all'importo a base di gara. Tale valore non è in alcun modo rappresentativo dell'importo contrattuale né riveste alcun valore al fine dell'aggiudicazione, per la cui individuazione **si fa riferimento unicamente a quanto indicato da parte del concorrente nel MODELLO OFFERTA ECONOMICA allegato sulla piattaforma SATER.**

Pertanto, poiché piattaforma SATER richiede necessariamente la compilazione del campo **\*% RIBASSO ( 2 dec. ), il concorrente dovrà inserire in tale campo il valore convenzionale "1"**. Conseguentemente, l'attribuzione del punteggio economico avverrà al di fuori della piattaforma da parte della Commissione giudicatrice utilizzando la formula prevista al successivo paragrafo 20.3 del presente Bando/Disciplinare di gara e l'assegnazione del relativo punteggio verrà riportata in apposito verbale.

**La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente bando di gara e del capitolato speciale d'appalto e relativi allegati.**

L'offerta economica è **sottoscritta** digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

L'offerta economica, firmata in ogni suo documento ed allegato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16.1, è composta dai seguenti elementi:

### 1) **RIBASSO PERCENTUALE DA ESPRIMERE SU:**

- **il "Canone di Prestazione Energetica"** da versare da parte del Concedente a favore del Concessionario, come previsto all'art. 20, c. 4, primo alinea, dello schema di convenzione, fermo restando l'importo a base di gara pari ad **€ 20.648,00** oltre iva annui **punteggio massimo 10 PUNTI**;
- **il "Canone di Disponibilità"** da versare da parte del Concedente a favore del Concessionario, come previsto all'art. 20, c. 4, secondo alinea, dello schema di convenzione, fermo restando l'importo a base di gara pari ad **€ 102.313,00** oltre iva annui **punteggio massimo 10 PUNTI**;
- **il Contributo a titolo di "prezzo"**, ai sensi dell'art. 177, c. 6, del Codice, come previsto all'art. 20, c. 1, dello schema di convenzione, fermo restando l'importo a base di gara pari ad **€ 1.412.532,00** oltre iva **punteggio massimo 10 PUNTI**.

Non potranno essere presentate offerte in aumento rispetto al canone posto a base d'asta a pena di esclusione.

**N.B.** Con specifico riferimento agli elementi della tabella sopra indicata, si precisa che il valore indicato dal concorrente nel "Modello Offerta Economica" **doirà essere corrispondente a quanto indicato nel Piano Economico- Finanziario di offerta** e che, nel caso di discordanza tra i predetti elementi e quanto indicato nel Piano Economico-Finanziario, **prevarrà in ogni caso l'indicazione contenuta nel Piano Economico-Finanziario.**

2) **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)** dell'investimento e della connessa gestione, per tutto l'arco temporale prescelto, giustificativo delle condizioni dell'offerta presentata, comprovante la sostenibilità economica della proposta presentata relativo alla copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito. Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l'equilibrio economico finanziario che è definito come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria;

Il piano economico finanziario non è soggetto a valutazione ma è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

Il Piano Economico e Finanziario **doirà essere asseverato**, pena l'**esclusione**, da un istituto di credito o da una società di servizi costituita dall'istituto di credito stesso e iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,

n. 1966 redatto in funzione dell'offerta prodotta e sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al presente Bando/Disciplinare. Il PEF deve indicare anche tutti gli elementi quantitativi dell'offerta (ivi compreso l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, compresi i diritti sulle opere dell'ingegno), evidenziando le formule di calcolo utilizzate, nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle indicazioni presenti nel PEF posto a base, a pena di **esclusione**.

- 3) **LA STIMA DEGLI ONERI AZIENDALI** concernenti l'adempimento delle disposizioni in **materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (da inserire a sistema su SATER nel campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA");
- 4) **LA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice da inserire a sistema su SATER nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA");  
Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 4.4 del presente disciplinare **non sono ribassabili**. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. A) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- 5) (eventuale) **BOZZA DI CONVENZIONE**, avente i contenuti minimi rispetto a quella posta a base di gara, che evidenzia in appendice le eventuali caratteristiche migliorative rispetto alla bozza di convenzione allegata alla documentazione progettuale.

Tutti i valori dell'offerta economica devono essere indicati e verranno considerati utilizzando al massimo due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 183, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. nr. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Metodo di attribuzione del punteggio", la lettera "D" chiarisce che il punteggio viene attribuito discrezionalmente in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione di gara ("Punteggi Discrezionali"); la lettera "Q" chiarisce che il punteggio viene attribuito mediante applicazione di una formula matematica ("Punteggi Quantitativi"); la lettera "T" chiarisce che il punteggio è fisso e predefinito e che viene attribuito o meno in ragione dell'offerta o della mancata

offerta formulata dal concorrente, in base a quanto specificamente richiesto ("Punteggi Tabellari").

	<b><u>ELEMENTI di VALUTAZIONE e SUBCRITERI</u></b>	<b><u>PUNTEGGI MASSIMO</u></b>	<b><u>Metodo di attribuzione del punteggio</u></b>
	<b>Miglioramento degli indicatori di performance</b>	Max P.ti 16	
1	<b>CRITERIO OBBLIGATORIO</b> Miglioramento degli indicatori di performance funzionali al riconoscimento del Canone di Disponibilità di cui all'art. 20, c. 4, secondo alinea, dello schema di convenzione, come previsti nel suo Allegato G		
1.1	Indicatore di performance riferito all'"Area di Intervento" denominata nell'Allegato G come "Controllo funzionalità impianti esistenti": n. __ punti per ogni controllo annuale in aumento rispetto al valore indicato come "livello obiettivo" nello stesso Allegato G (l'eventuale maggior numero di controlli offerto per il "livello obiettivo" sarà utilizzato anche nel calcolo del "Livello minimo" secondo la formula di cui all'Allegato G)	p.ti 10	Q
1.2	Indicatore di performance riferito all'"Area di Intervento" denominata nell'Allegato G come "Controllo funzionalità impianti": n. __ punti per ogni controllo annuale in aumento rispetto al valore indicato come "livello obiettivo" nello stesso Allegato G (l'eventuale maggior numero di controlli offerto per il "livello obiettivo" sarà utilizzato anche nel calcolo del "Livello minimo" secondo la formula di cui all'Allegato G)	p.ti 6	Q
	<b>Migliorie al "Sistema Informativo"</b>		
2	Ferma restando l'obbligatorietà dell'adozione del "Sistema Informativo" come previsto al par. 9 del documento "Caratteristiche del Servizio e delle Gestione", identificato come Allegato C tra i documenti posti a base di gara, saranno valutate le migliorie, da esporre mediante una relazione di massimo 4 pagine formato A4 (interlinea 1,5, carattere 12), nella quale saranno illustrate sinteticamente ma chiaramente, le caratteristiche del "Sistema Informativo" che ci si impegna ad adottare con caratteristiche migliorative rispetto a quelle già indicate nel suddetto Allegato C. L'offerta verrà valutata tenendo conto della sua puntuale rispondenza alle caratteristiche descritte al par. 9 dell'Allegato C, della relativa efficacia rispetto agli obiettivi ivi indicati e dei tempi di attivazione del sistema cosicché la relazione dovrà illustrare: - l'architettura e la struttura del sistema; - l'operatività della centrale operativa e delle unità periferiche e loro interazioni; - il centro di controllo o comunque gli strumenti messi a disposizione del Concedente per realizzare le utilità dichiarate; - il software applicativo e le sue funzionalità;	P.ti 8	D

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le garanzie, gli interventi di manutenzione e gli aggiornamenti programmati del sistema;</li> <li>- l'eventuale utilizzo di brevetti;</li> <li>- ogni ulteriore elemento utile a valutare qualitativamente il sistema offerto rispetto alle funzionalità e agli obiettivi minimi indicati al par. 9 dell'Allegato C.</li> </ul> <p>Sarà valutata, altresì, la chiarezza espositiva e la esaustività della relazione oltre che la sua coerenza con il contratto oggetto di affidamento.</p>		
	<b>Personale impiegato – Struttura Organizzativa</b>		
3	<p>Ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto al par. 6 del documento "Caratteristiche del Servizio e delle Gestione", identificato come Allegato C tra i documenti posti a base di gara, saranno valutate le migliori, da esporre mediante una relazione di massimo 3 pagine formato A4 (interlinea 1.5, carattere 12), nella quale sarà illustrata sinteticamente ma chiaramente la struttura organizzativa riferita al personale che ci si impegna ad impiegare nello svolgimento del servizio, specificando il numero degli addetti e le relative qualifiche professionali, avuto particolare riguardo alle figure indicate nel citato par. 6, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Responsabile della Concessione;</li> <li>- Il Responsabile Gestione e Manutenzione;</li> <li>- Il Personale Operativo.</li> </ul> <p>La relazione dovrà fornire, altresì, una descrizione sintetica ma esaustiva delle attrezzature e dei mezzi che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per l'esecuzione del contratto, fornendo dettagli in migliororia rispetto a quanto già previsto par. 6.1.5 dell'Allegato C.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito in ragione della qualità e dell'efficacia, rispetto agli obiettivi stabiliti con il contratto, delle qualifiche professionali del personale nonché delle attrezzature e dei mezzi da impiegare. Il punteggio sarà attribuito, inoltre, in ragione della chiarezza espositiva e della esaustività della relazione oltre che della sua coerenza con il contratto oggetto di affidamento.</p>	p.ti 8	D
	<b>Proposte di formazione e informazione con coinvolgimento degli stakeholders</b>		
4	<p>Fermo restando che il raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici può essere favorito anche da azioni di sensibilizzazione, di formazione e informazione che il concessionario può attivare coinvolgendo tutti o alcuni dei soggetti interessati a vario titolo alla conduzione degli impianti e alla fruizione dell'edificio interessato all'intervento, rendendoli consapevoli che anch'essi possono contribuire assumendo comportamenti virtuosi, saranno valutate proposte, da esporre mediante una relazione di massimo 3 pagine formato A4 (interlinea 1.5, carattere 12), che risultino concretamente funzionali a contribuire al raggiungimento dei predetti obiettivi, indicando</p>	p.ti 8	D

	<p>puntualmente e, a mero titolo esemplificativo, dati quantitativi (ad es: n. incontri, cadenza, ore di formazione, ecc.) e qualitativi (argomenti e modalità, destinatari ecc.).</p> <p>Sarà valutata, altresì, la chiarezza espositiva e la esaustività della relazione oltre che la sua coerenza con il contratto oggetto di affidamento.</p>		
<b>5</b>	<b>Riduzione impatto ambientale</b>		
	<p><b>CRITERIO OBBLIGATORIO</b></p> <p>Saranno valutate proposte, da esporre mediante una relazione di massimo 6 pagine formato A4 (interlinea 1.5, carattere 12), in grado di contribuire concretamente e in modo misurabile alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso specifiche azioni e/o specifici interventi assunti dal concessionario e/o materiali/attrezzature impiegati nell'esecuzione del contratto. Le proposte potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il conseguimento di certificazioni che consentano di aumentare il livello di risparmio energetico ed idrico dell'edificio, quali ad esempio certificazioni LEED, Casaclima, ecc.</li> <li>- materiali e attrezzature che ci si impegna ad utilizzare, anche per l'approntamento e la conduzione del cantiere dei lavori;</li> <li>- modalità di gestione dei servizi dedotti nel contratto oggetto di affidamento con utilizzo di macchinari e mezzi a basso impatto ambientale, utilizzo di materiali ecosostenibili, gestione delle attività secondo logiche e/o con mezzi che siano in grado di favorire il contenimento delle emissioni nocive all'ambiente;</li> <li>- utilizzo di materiali compostabili e biodegradabili, ove possibile, e che siano provenienti dal riciclo, evidenziando lo standard di qualità e/o l'Ente certificatore (anche allegando la scheda prodotto).</li> </ul> <p>Le offerte saranno valutate anche in ragione della dimostrazione degli effettivi benefici per l'ambiente derivanti dalle azioni e/o dagli specifici interventi che il concessionario si impegna ad assumere e/o dai materiali/attrezzature che si impegna ad impiegare, ferma restando la qualità del servizio secondo gli standard minimi indicati nel contratto e nei relativi allegati.</p> <p>Sarà valutata, altresì, la chiarezza espositiva e la esaustività della relazione oltre che la sua coerenza con il contratto oggetto di affidamento.</p>	p.ti 10	D
<b>6</b>	<b>Miglioramento del progetto di investimento</b>		
	<p><b>CRITERIO OBBLIGATORIO</b></p> <p>Saranno valutate proposte, da esporre mediante una relazione di massimo 6 pagine formato A4 (interlinea 1.5, carattere 12), e da elaborati tecnici per un massimo di 15 pagine formato A3, in grado di contribuire concretamente ad una migliore distribuzione degli spazi pur garantendo i requisiti di adeguamento sismico già sviluppati in PFTE. Le</p>	Max P.ti 20	

	<p>proposte potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proposta di fornitura degli arredi limitatamente agli spazi inerenti ricavati al piano terra e secondo;</li> <li>• proposta di progettazione e realizzazione dell' adeguamento dell'impianto antincendio presente;</li> <li>• proposta di progettazione dell'area esterna;</li> </ul> <p>Le offerte saranno valutate anche in ragione della dimostrazione degli effettivi benefici per la migliore vivibilità dell'edificio derivanti dalle azioni e/o dagli specifici interventi che il concessionario si impegna ad assumere e/o dai materiali/attrezzature che si impegna ad impiegare, ferma restando la qualità del servizio secondo la progettazione approvata dalla Giunta Comunale e nei relativi allegati. Sarà valutata, altresì, la chiarezza espositiva e la esaustività della relazione oltre che la sua coerenza con il contratto oggetto di affidamento.</p>		
6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proposta di fornitura degli arredi limitatamente agli spazi inerenti ricavati al piano terra e secondo;</li> </ul>	p.ti 8	D
6.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proposta di progettazione e realizzazione dell' adeguamento dell'impianto antincendio presente;</li> </ul>	p.ti 6	D
6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proposta di progettazione dell'area esterna;</li> </ul>	p.ti 6	D

## 20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica verrà effettuata, dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sulla base degli elementi valutativi desumibili dalla documentazione prodotta nel rispetto dei criteri sopra evidenziati.

Il punteggio complessivo sarà calcolato quale somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

In particolare con riferimento ai criteri/subcriteri per i quali il punteggio viene attribuito discrezionalmente (contrassegnati con la lett. "D"), l'attribuzione dei punteggi avverrà con la media dei coefficienti, compresi tra 0 e 1, espressa in valori centesimali, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Tale media verrà moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni criterio/sub criterio.

Per tutti i conteggi, ai fini dell'arrotondamento alla 2<sup>a</sup> cifra decimale, si procederà all'arrotondamento per eccesso nel caso la 3<sup>a</sup> cifra decimale sia superiore a 5, mentre si procederà all'arrotondamento per difetto nel caso in cui la terza cifra decimale sia compresa tra 0 e 5.

Con riferimento ai criteri/subcriteri per i quali il punteggio viene attribuito discrezionalmente (contrassegnati con la lett. "D"), al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi sono individuati i seguenti coefficienti numerici, in ragione del giudizio di maggiore aderenza, completezza, chiarezza, esaustività delle offerte sulla base della seguente scala:

Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito
Coefficiente 0,80 Valutazione buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo

Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale
Coefficiente 0,40 Valutazione scarso	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario
Coefficiente 0,30 Valutazione insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto
Coefficiente 0,20 Valutazione gravemente insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato
Coefficiente 0,10 Valutazione completamente fuori tema	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente
Coefficiente 0,00 Argomento non trattato	=====

L'Amministrazione potrà richiedere, nel corso della valutazione, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo della proposta pervenuta. Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 35 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima del procedimento di riparametrazione di cui al successivo punto nr. 20.4.

### 20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e la conseguente formulazione della graduatoria avverranno, ad opera della Commissione di gara, al di fuori della Piattaforma telematica. Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula, **per ogni ribasso percentuale offerto**:

$$P_i = (D_{min}/D_{off})$$

Dove:

***P<sub>i</sub>*** = coefficiente assegnato al ribasso dal concorrente *i*-esimo;

***D<sub>off</sub>*** = ribasso massimo offerto;

***D<sub>min</sub>*** = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo.

I punteggi così ottenuti saranno sommati per ottenere il punteggio complessivo dell'offerta economica.

### 20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

***P<sub>i</sub>*** = punteggio concorrente *i*;

***C<sub>ai</sub>*** = coefficiente criterio di valutazione 1.1, del concorrente *i*;

***C<sub>bi</sub>*** = coefficiente criterio di valutazione 1.2, del concorrente *i*;

.....  
**Cni** = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*  
**Pa** = *peso criterio di valutazione 1.1;*  
**Pb** = *peso criterio di valutazione 1.2;*  
.....  
**Pn** = *peso criterio di valutazione n.*

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con arrotondamento fino a nr. 2 (due) decimali.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **nr. 5 (cinque) membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Responsabile della fase di affidamento può avvalersi, a sua discrezione, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La prima sessione ha luogo il **giorno martedì 11.02.2025, alle ore 9:00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP/seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando/Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma <http://intercenter.regione.emilia->

[romagna.it/](http://romagna.it/) nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante *SATER* almeno 1 giorno prima della data fissata.

Qualora la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

La determinazione di aggiudicazione verrà emessa successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara.

## **24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma *SATER* ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando/Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 20.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione giudicatrice verifica l'equilibrio economico finanziario, l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico- finanziario.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta economica migliorativa entro 5 giorni sugli elementi individuati dal RUP. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile del procedimento della CUC.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, individuata secondo quanto stabilito all'interno del presente Bando/Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile del procedimento di gara, che procede alla verifica dell'anomalia eventualmente avvalendosi del supporto della commissione stessa.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- offerte superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa; la commissione chiude la

seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento di gara, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del procedimento di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, viene assegnato un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento di gara, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Sono escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **26. SOCIETÀ DI SCOPO**

Tenuto conto del valore della procedura in oggetto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 194 del Codice, in rapporto all'utilizzo di una società di scopo per la gestione dell'impianto oggetto di affidamento in concessione.

In particolare, l'aggiudicatario potrà costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. In tal caso, il capitale sociale di detta società dovrà ammontare al minimo previsto per legge in relazione alla tipologia societaria prescelta.

In caso di partecipazione in forma associata, nell'offerta è indicata, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

## **27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La Commissione invia al Responsabile del procedimento di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile del procedimento di gara al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 4;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 4 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando/Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A seguito dell'aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Pedemontana Parmense, il provvedimento sarà trasmesso al Comune di Montechiarugolo (Ente Committente) per l'assunzione della conferma dell'impegno di spesa sul bilancio dell'Ente e per i successivi

adempimenti.

**Il contratto sarà stipulato fra l'Operatore Economico aggiudicatario e il Comune di Montechiarugolo**, che per l'intera fase di realizzazione ed esecuzione rivestirà il ruolo di **Stazione Appaltante**.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'operatore Economico si impegna a stipulare le polizze assicurative di cui all'art. 28 della bozza di convenzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a mezzo di atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, le spese di rogito, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Sono altresì da esclusivo carico dell'aggiudicatario i diritti di segreteria, quantificati in indicativamente € 10.000,00 (diecimila/00).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

## **28. SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE**

La proposta di partenariato è stata presentata da promotore privato e, pertanto, allo stesso è attribuito il diritto di prelazione nei termini che seguono.

Ai sensi dell'art. 193, comma 8 del Codice, nel caso in cui il promotore non dovesse risultare aggiudicatario, lo stesso potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il **diritto di prelazione**, e divenire quindi aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Qualora invece il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, ha diritto al pagamento, con onere a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, quantificate in **€ 91.992,00** (novantunomilanovecentonovantadue/00) oltre IVA di legge, così come risultante dal Piano Economico Finanziario asseverato.

Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del

promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui al comma 8 dell'art. 193 del Codice.

## **29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **30. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO dell'Ente Committente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, consultabili al seguente link: [www.unionepe demontana.pr.it](http://www.unionepe demontana.pr.it).

## **31. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Si ricorda che in base a quanto indicato all'art. 36, comma 1 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Inoltre, Ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Codice, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, l'ente concedente dà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35 comma 4 lettera a) del Codice.

## **32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma.

Trattandosi di procedura comprendente servizi di importo superiore a 1 milione di euro, è prevista costituzione di un Collegio consultivo tecnico, sulla base del disposto di cui all'art. 215 del Codice e dell'Allegato V.2, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da nr. 03 (tre) componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I componenti verranno così individuati: uno nominato dal Comune (il cui compenso sarà a carico del Comune stesso), uno nominato dal Concessionario (il cui compenso sarà a carico del Concessionario), ed il Presidente nominato di comune accordo tra le parti (il cui compenso sarà suddiviso equamente tra le parti).

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alle sopra citate disposizioni.

## **33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione pedemontana Parmense a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale Unica di Committenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Unione o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Unione pedemontana Parmense in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Pedemontana Parmense c/o il Comune di Collecchio.

Collecchio, 24.12.2024

Il Responsabile della Centrale unica di Committenza  
F.to Dott.ssa Paola Fabiani

*Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione Pedemontana Parmense (PR).*